



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



G. Macri

**Diritto "ecclesiastico"
fra retaggi del passato,
problematiche attuali
e sfide future**

S. Baldassarre - J. M. Torròn
H. Mueller - F. Clavairolly
G. Fattori - R. Mazzola
G. Carobene - P. Cavana
P. Consorti - G. Macri - A. Ferrari
S. Ferrari - N. Colaianni
V. Pacillo - D. Romano

Passato, presente e futuro della disciplina giuridica che studia il fenomeno religioso

Gianfranco Macri

Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Salerno

ABSTRACT

I mutamenti a livello globale hanno modificato gli assetti sociali, politici, economici e culturali degli Stati. Ciò ha inciso anche sulla trama degli ordinamenti. Il fattore religioso rappresenta un test importante di verifica di queste trasformazioni. Da qui l'utilità di riflettere sul modo come la disciplina che studia i rapporti tra politica, diritto e religione ha visto cambiare nel corso del tempo il proprio statuto epistemologico e sul ruolo degli studiosi a essa afferenti.

SOMMARIO

1. Premessa: crisi dello Stato e crisi della legge – 2. Multiculturalismo e cultura della democrazia liberale – 3. Le religioni nello spazio pubblico (laico e pluralista) – 4. Il futuro della disciplina (e dei suoi specialisti) che studia il fattore religioso – 5. Conclusioni.

1. Premessa: crisi dello Stato e crisi della legge

Rispetto a un passato relativamente recente – la prima metà del secolo scorso – quando la sensazione di vivere in un Occidente tutto sommato omogeneo in senso culturale sembrava essere prevalente, col progredire dei tempi e a seguito dell'avvento della globalizzazione e del rafforzamento dei processi migratori su scala mondiale (ed europea in particolare) la percezione di una sempre più diffusa complessità del panorama sociale – sotto l'aspetto culturale, etnico, religioso – ha messo in moto «nuovi processi istituenti»¹ al cui interno, soggetti di varia na-

¹ R. ESPOSITO, *Istituzioni*, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 122.



tura (anche religiosa) si confrontano sul modo come fronteggiare le “crisi” in atto facendo uso di prassi governamentali all’interno delle quali lo Stato-nazione è solo una delle componenti, forse neppure quella più importante. «“Poteri nuovi” (...) si affacciano prepotentemente sulla scena pubblica strutturando modalità di funzionamento del nostro mondo tramite decisioni, regole, standard, algoritmi, modelli di comportamento, e altri tipici moduli di regolazione, che hanno una valenza politica e ricadute sul piano pubblico» estremamente flessibili².

La causa di questo sommovimento risiede certamente nella crisi di alcune categorie fondative del pensiero politico moderno (stato, cittadinanza, sovranità, diritto, *legge*, etc.) e nel riverbero, a tratti invasivo, delle «tecnologie digitali e algoritmiche»³, specie nel circuito dei diritti della persona. Ai fini del nostro elaborato, in continuità con quanto stiamo dicendo, può giovare riferirsi a una delle ultime riflessioni di Paolo Grossi, dove si parla della necessità di recuperare un’«approccio culturale del diritto» stante il «moltiplicarsi e il depotenziarsi delle [sue] fonti»⁴.

Con tutte le riserve del caso, rilevabili in sede di teoria costituzionale⁵, il giurista contemporaneo si trova, perciò, a dover fare sempre più spesso i conti con ciò che potremmo definire la “carica normativa” che alberga nelle culture che popolano le società contemporanee e con il difficile bilanciamento che si richiede ogni qual volta i c.d. “diritti culturali” entrano in conflitto con “altri” diritti: quelli che noi occidentali definiamo fondamentali in quanto positivizzati in norme costituzionali e carte sovranazionali. In assenza di norme *ad hoc* è stato il giudice a farsi carico del problema di come risolvere i possibili dilemmi di armonizzazione tra comportamenti culturalmente motivati posti in essere da soggetti appartenenti a tradizioni non autoctone e

² M.R. FERRARESE, *Poteri nuovi*, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 21 e 29. La “parola chiave” è *governance* che, secondo l’Autrice, rappresenta una sorta di “teatro mobile” che può scegliere di volta in volta il raggio della sua estensione e i soggetti da coinvolgere sulla base delle questioni in gioco».

³ A. IACOVINO, *Il costituzionalismo digitale. La regolazione delle mutazioni tra ibridazione e frammentazione*, in V. D’ANTONIO (a cura di), *Diritti digitali*, Francesco D’Amato editore, Sant’Egidio del Monte Albino (SA), 2022, p. 12.

⁴ P. GROSSI, *Il diritto in una società che cambia*. A colloquio con Orlando Rosselli, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 115.

⁵ I. RUGGIU, *Questioni aperte del multiculturalismo*, in F. ABBONDANTE, S. PRISCO (a cura di), *I mille volti della convivenza*, ES, Napoli, 2015, p. 190.



valori-principi di riferimento. E per quanto ciò possa apparire fuori dalla nostra tradizione giuridica, un simile *modus agendi*, tipico dei Paesi di *common law* (del giudice che si fa legislatore) si è dimostrato efficace sul piano della capacità dell'ordinamento di fornire risposte efficaci a determinate condotte «frutto di valutazioni differenti, quindi non sempre prevedibili»⁶, oppure colpevolmente marginalizzate in sede politica, perciò maggiormente generanti violazioni di principi distintivi della democrazia liberale. Tutto questo sia in ambito nazionale che sovranazionale (UE e Consiglio d'Europa)⁷.

Resta assodato, a parere dello scrivente, che è nello strumento della legge che si legittima la missione di un ordinamento ispirato ai valori della laicità e del pluralismo, non potendo la giurisdizione fissare criteri sostanziali e regolatori riferiti a qualsiasi fenomeno socialmente rilevante. Se ciò accadesse, se dovesse in pratica aggravarsi lo stato di “crisi” della legge – che rinvia alla cronica debolezza del Parlamento⁸ – e di conseguenza affermarsi la progressiva “sovraesposizione” della giurisdizione rispetto alla legislazione, tutta una serie di fattispecie culturalmente (e anche religiosamente) caratterizzate rischierebbero di uscire dal circuito di interesse dell'organo rappresentativo della volontà popolare e scivolare in una sorta di «governance giudiziaria» all'interno della quale «il diritto non è più un “dato”, è un *work in progress* (...) che va oltre le istanze del costituzionalismo»⁹.

Recuperare la funzione giuridica della legge significa, allora, non perdere la fiducia nella funzione trasformativa della società da parte della politica e avere cognizione dell'importanza, all'interno dei processi partecipativi, di tutti gli elementi significativi e mediativi che arricchiscono e modificano di continuo lo spazio pubblico¹⁰.

⁶ N. COLAIANNI, *Diversità religiose e mutamenti sociali*, in G. B. VARNIER (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 159-160.

⁷ G. MACRÌ, *L'Europa fra le Corti. Diritti fondamentali e questione islamica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017, p. 113 ss.

⁸ G. DI COSIMO, *Chi comanda in Italia. Governo e Parlamento negli ultimi venti anni*, FrancoAngeli, Milano, 2014, pp. 57-60.

⁹ M.R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 129, 147.

¹⁰ Mi sia consentito il rinvio a G. MACRÌ, *Per una mediazione interculturale costituzionalmente orientata*, in G. MACRÌ, L. CASTAGNA (a cura di), *Le libertà in ostaggio. Mappe di mediazione interculturale tra storia, politica e diritto*, Castelvechi, Roma, 2021, pp. 67-86.



2. Multiculturalismo e cultura della democrazia liberale

Fatta questa breve introduzione, che prova a stabilire una seppur minima “cornice” a un ragionamento che si spera possa produrre qualcosa di utile all’economia generale della Rivista che lo ospita, occorre allargare il punto di osservazione per “creare spazio” a nuove suggestioni finalizzate a portare a termine l’obiettivo del presente saggio, che è presto detto: come deve approcciarsi il giurista positivo al tema della libertà religiosa in una società articolata come quella attuale? E soprattutto, quali sono le condizioni in cui si trova la società italiana osservata dal versante di quella specialissima disciplina denominata formalmente “diritto ecclesiastico”?

Partiamo da una premessa necessaria. C’è una “parola chiave” che pervade il dibattito attorno alle idee politiche della contemporaneità, ed è *multiculturalismo*. In quanto prodotto della globalizzazione – ovunque esso alberghi – questo termine ha trasformato l’umanità, nel senso che più di altri ha rianimato le culture destabilizzando i circuiti istituzionali. Come direbbe Carlo Galli, il multiculturalismo «mette in discussione l’unità politica dello Stato democratico»¹¹ perché si tratta di un’esperienza nient’affatto passeggera e dunque assimilabile senza lasciare traccia, oppure di qualcosa che può essere assorbita (o finanche “subita”) sulla scorta di semplici accorgimenti di natura “tecnica”; ovvero rinviata nel tempo, se non addirittura radicalmente rigettata mettendo in pratica soluzioni, come si direbbe oggi, di stampo “sovranista” (della serie: non tutto è assimilabile, e ciò che non lo è, causa irriducibilità a un sistema valoriale pre-esistente, va reciso prima possibile). La sua fattualità non ci consente, perciò, almeno in democrazia (quella di matrice liberale e costituzionale) – perché in altri regimi tutto può essere messo in discussione... per “ragioni superiori” – di sposare l’ultima delle eventualità menzionate. Nel senso che, mentre le altre opzioni possono rappresentare il prodotto della (momentanea) incapacità politica di affrontare temi complessi (dunque sempre risolvibili al variare del contesto politico), quella citata per ultima non trova nessuna sponda costituzionalmente in grado di legittimarla; in pratica non è in grado di superare il test di conformità rispetto ai principi personalista e di eguaglianza (artt. 2, 3 Cost). Per finire sul punto. Se il multiculturalismo mette

¹¹ C. GALLI, *L’umanità multiculturale*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 54.



a soqquadro l'ordine costituito non è fuggendo dal *contenuto* della democrazia che si risolvono i problemi da esso scaturenti, bensì ricomponendo quella che Innerarity ha definito «l'infrastruttura cognitiva della democrazia – cioè – il livello di intelligenza che ess[a], per così dire, istituzionalizz[a]»¹².

3. Le religioni nello spazio pubblico (laico e pluralista)

La democrazia multiculturale rappresenta un laboratorio privilegiato dove sperimentare soluzioni (“interculturali”) per provare a risolvere il coacervo dei problemi inerenti alla convivenza civile tra persone e gruppi che appartengono a culture diverse. Tra le tessere di questo intricato mosaico un posto d'onore spetta al fattore “religione”, non essendo possibile negare il «lavorio plurisecolare [che essa ha contribuito a] spargere nella cultura di ogni popolo»¹³. Per ragioni di sintesi, in questa sede ci “accontentiamo” di una definizione basilica del termine “religione” (che si coniuga con una altrettanto concisa idea di laicità: «tutto è *in ricerca*»¹⁴) che tenuto conto della «metamorfosi della quotidianità»¹⁵ la immagina come un «prodotto della cultura umana, dunque variabile nel tempo e nello spazio [e perciò] mutevol[e] sia in prospettiva storica sia in ambito geografico»¹⁶. Questo non significa “mancare di rispetto” alla religione (e alle persone che credono), quanto piuttosto prenderla in carico per come un ordinamento costituzionale dovrebbe fare: un'esperienza di autorientamento in grado di concorrere – come recita la Costituzione italiana – al progresso spirituale della società (art. 4, co. 2 Cost.).

Ovviamente le cose cambiano (o si complicano) nel momento in cui la religione da qualcosa che «sta in Cielo»¹⁷ diventa “istituzione terrena”, cioè

¹² D. INNERARITY, *Una teoria della democrazia complessa. Governare nel XXI secolo*, Castelvecchi, Roma, 2022, p. 290.

¹³ M. RICCA, *Riace, il futuro è presente. Naturalizzare «il globale» tra immigrazione e sviluppo interculturale*, Dedalo, 2010, p. 101.

¹⁴ V.V. ALBERTI, *Non è un paese per laici. Onestà intellettuale e politica per l'Italia della crisi*, Bollati Boringhieri, Torino, 2020, p. 106. Mio il corsivo.

¹⁵ M. RICCA, *Dike meticcica. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 7.

¹⁶ La definizione è ripresa da S. FERLITO, *Tradizioni religiose e ordine sociale. Alle origini dell'immaginario giuridico*, Carocci editore, Roma, 2022, p. 15, che la utilizza per riferirsi alle religioni in generale.

¹⁷ M. ELIADE, *Il sacro e il profano*, Bollati Boringhieri, Torino, 2006, p. 81.



un sistema complesso (anche di potere) che per “agire nel secolo” ha bisogno oltre che di accreditamento sociale e politico anche di essere riconosciuta in quanto ordinamento. Questo è possibile – nello Stato laico e costituzionale – a condizione che, parafrasando il motto di Böckenförde, i presupposti della democrazia liberale siano garantiti, dunque senza alcun «protettorato [confessionale] sulla società civile»¹⁸. Argomento, quest’ultimo, non secondario, specie nella storia della Repubblica italiana, dove l’impegno cooperativo delle confessioni religiose al bene dell’uomo e della società si è spesso tramutato, per responsabilità della politica, in azione di *lobbying* religioso¹⁹ (il pensiero corre all’antica dottrina bellarminiana della *potestas indirecta in temporalibus*) finalizzato ad ottenere dallo Stato, nelle sue diverse articolazioni (dal centro alla periferia) spazi di manovra (*rectius*: privilegi) al di sopra delle divisioni pluralistiche della società, come tali diretti a condizionare le decisioni pubbliche e a creare situazioni di dissidio.

Di questo atteggiamento si è fatta massima rappresentante, in certi casi, la Chiesa cattolica (e per riflesso “difensivo”, ma con percentuali di successo molto più basse, le altre confessioni “di minoranza”) forte del suo Concordato, ma soprattutto della lunga esperienza che ha saputo maturare con la dialettica del potere, specie in sede di apparati burocratici. Oggi, in una società multiculturale e multireligiosa – aperta a esperienze nuove, anche di segno spirituale, filosofico e diversamente religioso – la possibilità che il passato possa continuare a replicarsi nelle forme istituzionali e giuridiche care alle confessioni storicamente più radicate e riconosciute appare anacronistico. Il caso italiano, in particolare, dimostra come le nuove rivendicazioni di «istanze, identità, autonomia, riconoscimento»²⁰ avanzate dalle nuove soggettività connotate religiosamente hanno bisogno di essere sostenute con strumenti normativi di carattere generale, restituendo ai dispositivi di natura pattizia

¹⁸ G. ZAGREBELSKY, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell’uomo*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 73 ss.

¹⁹ G. MACRÌ, *Il lobbying religioso. Il caso italiano*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2022, pp. 669-685.

²⁰ G. ANELLO, *Teologia linguistica e diritto laico*, Mimesis, Milano-Udine, 2015, p. 9; M. RICCA, «Multireligiosità», «multiculturalità», «reazioni dell’ordinamento». *Tre segnavia per il diritto interculturale*, in A. FUCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 163.



(artt. 7, co. 2 e 8, co. 3 Cost.) la loro funzione originaria, quella che il Costituente immaginava doversi indirizzare verso ciò che serviva a differenziare un gruppo rispetto a un altro e non a stabilire condizioni preferenziali a favore delle confessioni “gradite” al potere politico del momento. Recuperare questa caratteristica primigenia della fonte negoziata significa, nel presente, non solo consegnare alla storia la legge fascista sui “culti ammessi” (n. 1159/1929)²¹ ma anche fare spazio, finalmente, nell’ordinamento italiano, a una legge generale sulla libertà religiosa pienamente attuativa dell’art. 19 della Carta²². Questo permetterebbe, infine, di affermare una interpretazione del pacchetto di norme sul progetto costituzionale di politica del fattore religioso, maggiormente in sintonia con i presupposti del costituzionalismo multilivello “eurounitario”, all’interno del quale, la condizione di partenza di chiese, associazioni religiose e organizzazioni filosofiche e non confessionali (art. 17 TFUE) si fonda su un «modello libero-concorrenziale» che tempera «le specificità nazionali attraverso standard sovranazionali» e facilita l’emersione di un criterio di integrazione progressiva a detrimento del «monopolio di diritto e politica ecclesiastica dello stato»²³.

4. Il futuro della disciplina (e dei suoi specialisti) che studia il fattore religioso

Da tutto quanto detto sin qui si può iniziare a trarre qualche conclusione, molto provvisoria e “per schemi”, sia sullo stato di avanzamento della libertà religiosa in Italia (e di riflesso in Europa), sia sul modo come collocare (riposizionare)

²¹ «Scandalosa espressione» di un passato, quello fascista, la cui ombra discriminatoria si proietta sul presente con tutta la sua «intenzione discriminatoria e selettiva»: riprendendo un passaggio della puntuale riflessione di P. NASO, *Libertà religiosa: una questione di democrazia*, in *Confronti*, aprile 2023, p. 12.

²² S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell’ordinamento e nella società di oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 56. Da tempo, parte della dottrina ecclesiasticistica italiana – col sostegno di giuristi di altre discipline e di singoli politici – ha posto in evidenza l’importanza di una legge del genere, senza però raccogliere da parte del mondo politico (che per ragioni di sintesi definisco liberale e progressista) la meritata attenzione. Si è parlato finanche di “legge voluta e temuta”. Sul tema, R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA (a cura di), *La legge che non c’è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Prefazione di G. Amato, Il Mulino, Bologna, 2020.

²³ M. VENTURA, *Diritto ecclesiastico e Europa. Dal church and state al law and religion*, in G.B. VARNIER (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, op. cit., p. 206.



l'ambito scientifico che studia questo fenomeno (Ius/11: Diritto ecclesiastico e canonico), rispetto al quadro più ampio degli insegnamenti a carattere giuridico e, di riflesso, spendere qualche breve considerazione anche sul ruolo del personale che indaga questo tema: mi riferisco agli accademici (ecclesiasticisti e canonisti) e al loro contributo in ambito sociale, professionale e istituzionale.

4.1. In una società profondamente cambiata, dove le persone possono fare affidamento, in molte parti del mondo, a documenti di carattere giuridico che affermano chiaramente che la libertà religiosa (in tutte le sue diverse declinazioni, anche le più originali) è un diritto fondamentale, dovrebbe essere pacifico guardare al futuro con fiducia, certi che le nuove generazioni avranno a disposizione tutele ampie riferibili a esperienze di fede, come pure di rifiuto delle stesse, perché i diritti della personalità – anche all'interno di organizzazioni, gruppi, chiese, etc. – vengono prima di qualsiasi potere costituito. L'art. 2 della Costituzione italiana riconosce i diritti inviolabili dell'uomo legandoli, non a caso, allo sviluppo della sua personalità²⁴. Non mancano, purtroppo, esperienze di segno contrario; luoghi dove, sebbene la religione risulti centrale nella vita delle persone, la diversità di credenze viene vista come un pericolo, come tale osteggiata in tutti i modi, fino al limite della sanzione penale di qualsiasi comportamento a sfondo religioso o spirituale non riconosciuto formalmente. I dati forniti dalle organizzazioni indipendenti che monitorano i livelli di libertà religiosa nel mondo e le diverse forme di discriminazione/persecuzione verso cittadini-fedeli e organizzazioni religiose ci dicono che credere in modo diverso in alcuni posti del pianeta significa mettere a repentaglio la propria vita. Problematiche analoghe valgono anche per gli atei e gli agnostici, il cui pensiero, in diverse parti del pianeta, comporta vari livelli di repressione.

Se focalizziamo l'attenzione sull'Europa e il nostro Paese, l'Italia, siamo portati a credere, comparando i dati col resto del mondo, che la libertà religiosa sia qualcosa di scontato: per il modo come viene "presa in carico" dagli ordinamenti di riferimento; per l'attenzione della società civile organizzata impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne di vario genere; per il fervente dialogo tra organizzazioni e leader religiosi che

²⁴ A.M. POGGI, *I diritti delle persone*, Mondadori, Milano, 2023.



rassicura sul futuro di questo diritto fondamentale. In realtà, dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, il fattore sicurezza è diventato preponderante su tutto il resto²⁵, e a soffrirne sono state soprattutto le comunità musulmane, nei cui confronti è stata alimentata una campagna di sospetto e di sorveglianza anche all'interno di civilissime città dell'Occidente. I provvedimenti di matrice restrittiva e repressiva verso le richieste di libertà di culto avanzate da soggetti e gruppi di matrice islamica hanno lambito contesti "insospettabili" sotto il profilo delle garanzie costituzionali a favore del diritto riconosciuto a *tutti* di professare liberamente la propria fede religiosa, cui sono seguite "reazioni" in sede pubblica e giudiziaria (nazionale e sovranazionale) che solo parzialmente hanno restituito il giusto sollievo ai soggetti discriminati per il solo fatto di essere musulmani. Da ultimo, l'invasione dell'Ucraina da parte dei russi – "benedetta" dal patriarca Kirill – ha evidenziato la crescente insofferenza della Federazione russa verso i valori della liberal-democrazia di matrice europea, l'ostilità nei confronti di comunità di fede "diverse" da quella ortodossa²⁶ cui ha fatto seguito la decisione di abbandonare il Consiglio d'Europa e di denunciare la CEDU²⁷.

Quella a favore della libertà religiosa rappresenta, ancora oggi, in Europa e altrove, una partita in pieno svolgimento, che richiede – come è stato efficacemente sottolineato – «(...) il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell'accettazione dell'altro e della convivenza tra gli essere umani (...)»²⁸.

²⁵ Diversi spunti di riflessione si possono trarre dall'opera di G. FATTORI (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pacini editore, Pisa, 2021.

²⁶ Sottoposte negli ultimi anni a misure di legge particolarmente restrittive. Alcune di queste organizzazioni, definite da leggi *ad hoc* come "distruttive", sono state addirittura inquadrare come una minaccia per la sicurezza nazionale. Sul punto si rinvia a G. CAROBENE, *Normativa "anti estremismo" e libertà religiosa nella Federazione Russa. Il caso dei Testimoni di Geova*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 16, 2020, p. 13 ss. Un pronunciamento giurisprudenziale del 2017 (Corte Suprema) ha dichiarato i Testimoni di Geova "organizzazione estremista"; stessa sorte è toccata a Scientology, Pentecostali, Metodisti, Battisti, etc., tutte destinatarie di norme sulla "registrazione degli statuti", sulla "rendicontazione delle attività", etc., scritte a posta per rendere loro particolarmente difficile il profilo "pratico" della libertà religiosa (pratiche di culto, proselitismo, etc.). Si rinvia a L. SANDRI, *La guerra in Ucraina: cronaca di un conflitto (anche) religioso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2022, pp. 281-305.

²⁷ P. ANNICCHINO, *La deflagrazione geopolitica nel mondo ortodosso*, in *Domani*, 8 luglio 2022, p. 6.

²⁸ Si tratta di un passaggio del *Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune*, firmato ad Abu Dhabi nel febbraio del 2019 da papa Francesco e dal Grande imam



4.2. Ai fini del contributo che la Rivista intende dare all'opera di sensibilizzazione verso il tema della libertà religiosa, è opportuno chiedersi come si colloca, oggi, in Italia, quell'ambito della scienza giuridica che studia il fattore religioso (il Diritto ecclesiastico e canonico - Ius/11). Non c'è dubbio che l'avvento della seconda fase della politica concordataria (1984) aveva richiesto un impegno maggiore a favore dell'attuazione pratica dell'art. 19 Cost., sia perché il ritardo sull'applicazione dell'art. 8, co. 3 Cost. non era più tollerabile – a cui si aggiunse nel 1989 la storica sentenza (n. 203) della Corte costituzionale sul principio di laicità – sia perché l'avvento di una Europa finalmente politica (UE), dunque integrata anche sul piano dei diritti e delle libertà fondamentali, non avrebbe potuto essere veramente tale senza la piena affermazione dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, co. 1 Cost.).

Di fronte a questo “nuovo corso” la disciplina di riferimento ha reagito aprendosi a filoni di indagine prima quasi del tutto ignorati, capovolgendo l'ordine delle questioni da trattare in sede manualistica (diritti e libertà fondamentali costituzionalmente garantiti, politica e diritto pattizio, laicità, Europa e diritto internazionale, immigrazione, multiculturalismo, “nuovi diritti”, etc.) e, dunque, includendo, anche in sede convegnistica, l'approfondimento di questi più recenti argomenti, esaltati da una generazione di studiosi sensibili alle trasformazioni sociali e culturali. Il confronto è stato serrato e stimolante – contrassegnato da momenti di fervente entusiasmo – e questo ha permesso alla materia di uscire dallo spazio nobile (e angusto) in cui si trovava e conquistare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto e non solo specialistico. Alcune collane editoriali hanno proposto lavori di grande raffinatezza, decisivi nell'imprimere all'azione politica ottimi stimoli, esaltati dall'inclusione di studiosi, non soltanto *senior*, nel circuito del coordinamento di commissioni di studio a livello governativo (e di presidenza del Consiglio dei ministri) istituite proprio con l'obiettivo di colmare il vuoto interpretativo e applicativo di quella parte della politica del fattore religioso presente in Costituzione rimasta per molto tempo (troppo!) marginalizzata (artt. 2-3, 19-20 Cost.).

Oggi, la disciplina – anche a seguito delle riforme dei corsi di studio nelle

Ahmad Al-Tayyeb. Sull'argomento si rinvia a P. BRANCA, A. CUCINIELLO, *Per una fratellanza umana. Cristiani e musulmani uniti nella diversità*, ed. Paoline, Milano, 2021.



Università italiane introdotte a partire dalla fine degli anni '90, e dei concorsi di avvocatura, notariato e magistratura – vive una fase di riposizionamento, così articolabile: flessione di presenza, in alcune sedi, anche prestigiose; discreta tenuta, in altre, anche per merito di maestri che hanno saputo “difendere la disciplina” e acquisire risorse da investire nella formazione di nuove leve; nuova vitalità, altrove, grazie all’impegno di studiosi di più recente conseguimento della titolarità di cattedra che sono stati capaci di mediare, nei diversi contesti dipartimentali, tra le esigenze di innovazione culturale, l’accrescersi dei profili interdisciplinari, il contatto più stretto con i territori da dove giungono richieste di competenze e consulenze avanzate sia da soggetti collettivi a connotazione religiosa di nuovo insediamento, sia da amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore, attivi su temi di frontiera (turismo, beni culturali, immigrazione, welfare, economia civile, etc.). Questo spinge chi scrive a prediligere l’etichetta “Diritto e religione” (con l’aggiunta, semmai, dell’etichetta “interculturale”) piuttosto che quella tradizionale di “Diritto ecclesiastico” (oppure “diritto ecclesiastico e canonico”). Tutto questo, specie nei corsi di studio di Scienze politiche, proprio per meglio intercettare l’interesse, sia da parte di una platea studentesca anch’essa culturalmente e religiosamente variegata, sia degli *stakeholders* presenti nei c.d. “comitati di indirizzo” attratti (incuriositi), da un “calco” che appare rinviare, più semplicemente, a diverse piste di indagine – non per forza consequenziali agli interessi di una confessione nota – in una società abitata da soggettività multiformi. Non credo, perciò, che un simile ragionamento, rischi di alterare lo «statuto epistemologico di [una] disciplina giuridica del tutto peculiare»²⁹.

5. Conclusioni

Non resta che augurarsi, in conclusione, che i diretti protagonisti afferenti alla comunità degli “ecclesiasticisti” – *rectius*: studiosi di diritto e religione – continuo, sulla scia degli insegnamenti ricevuti dai loro maestri, a dimostrare di possedere qualità e capacità di «incidere significativamente sul legislatore

²⁹ S. BERLINGÒ, «Passata è la tempesta»? Il «diritto ecclesiastico» dopo la riforma universitaria: riflessioni ex post factum, in G.B. VARNIER (a cura di) *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, op. cit., p. 82.



e sugli organismi di decisione politica, indicando e facendo pesare sulle loro attività i risultati delle (...) elaborazioni»³⁰ svolte, guadagnandosi, inoltre, giorno per giorno, la stima e l'ammirazione degli studenti e dispiegando in tutte le sedi in cui sono chiamati a far sentire la loro voce attaccamento alla comunità scientifica di riferimento, prediligendo il "gioco di squadra" – pur nelle differenze politiche e culturali che li caratterizzano – anziché quello di battitori liberi, attratti e lusingati dalle spesso strumentali e (a volte) ingannevoli adulazioni del potere nei confronti del quale non va dispersa la "pulizia" del lavoro svolto.

³⁰ V. Tozzi, *La "salute" del diritto ecclesiastico*, in G.B. VARNIER (a cura di) *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, op. cit., p. 96.